

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI TORINO
V SEZIONE CIVILE

Dott. Alberto Polotti di Zumaglia

ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE n 10842

Nella causa civile iscritta al n.ro 21875/11 del Ruolo Generale fra:

V. Silvano residente in Q. (VC), via R n. 00 ed elettivamente domiciliato in C. (TO), corso A. n. 00 presso lo studio dell'avv. M. T. che lo rappresenta e difende come da delega in atti

Attore

Contro:

Axa Assicurazioni s.p.a. con sede in Milano, v. Leopardi n. 15 in persona del legale rappresentante pro tempore; in proprio e quale mandataria di **Alleanza Toro s.p.a.** elettivamente domiciliata in Torino, v. P n. 00 presso lo studio dell'avv. S. Z. e dell'avv. F. Z. che la rappresentano e difendono come da delega in atti

Intervenuta in Causa

Nonché contro:

C. Remus residente in S. S. G., via D. C. C. n. 20

Convenuto CONTUMACE

Oggetto: Richiesta di risarcimento danni per sinistro da circolazione stradale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'attore:

IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE:

- Dichiarare la nullità del mandato di rappresentanza conferito dall'Alleanza Toro Assicurazioni s.p.a. all'Axa Assicurazioni s.p.a. per i motivi sopraesposti;
- in ogni caso dichiarare inammissibile l'intervento in causa dell'Axa Assicurazioni con la conseguente estromissione dal presente giudizio;
- condannare l'Axa Assicurazioni s.p.a. al pagamento di euro 500,00 a titolo risarcimento dei danni ex artt. 96 c.p.c.;

- con vittoria di spese, competenze ed onorari IVA, CPA e 12,5% spese generali in relazione alle quali viene espressamente formulata istanza di distrazione in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.

IN VIA ISTRUTTORIA

Ammettersi i capi di prova per interpello e testi su capi di cui in premessa contrassegnati con i numeri da 1 a 10, da considerarsi preceduti dalla locuzione “vero che”

Disporre CTU volta a determinare la dinamica del sinistro e l'entità dei danni patiti da parte attrice;

Si indicano come testi salvo altri indicarne:

titolare o chi per esso della Nuova Carrozzeria T. s.n.c. con sede in Collegno, v. T. n 50

NEL MERITO

Dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi del sig. C. Ion conducente dell'autovettura Mercedes targata AA000AA assicurata presso la Alleanza Toro Assicurazioni s.p.a., e per l'effetto condannare in solido tra loro Alleanza Toro Assicurazioni s.p.a. P.I. 10050560019, in persona del legale rappresentante e amministratore delegato pro tempore con sede in Torino, v. Mazzini n. 53 ed il sig. C. Remus, residente in S. S. G., (MI) via D.C. C. n. 20 ai sensi dell'art. 144 d.l.vo n. 209/2005 – art. 2043 c.c. – art. 2054 c.c. al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 6.180,00 a titolo di risarcimento dei danni, così come in narrativa determinata o nella minore somma che il Giudice riterrà equo liquidare e per l'effetto dichiarare tenuti e condannare i convenuti in solido tra loro al rimborso della stessa somma;

con rivalutazione monetaria dell'importo liquidato dal Giudice di Pace Ill.mo dalla data del fatto fino all'effettivo soddisfo;

con gli interessi sul compendio rivalutato;

con vittoria di spese, competenze ed onorari IVA e CPA e 12,5% spese generali in relazione alle quali viene espressamente formulata istanza di distrazione in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.

Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre documenti ed indicare testi negli assegnandi termini anche al seguito del comportamento processuale di controparte.

Per l'Intervenuta AXA Assicurazioni s.p.a.:

Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Torino

Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione

In via preliminare

Dichiarare improponibile la domanda

Sempre in via preliminare

Accertata l'omessa denuncia di sinistro ex art. 143 cda da parte del sig. S. V. all'Axa Assicurazioni s.p.a..

Disporre in applicazione dell'art. 1915 co. 1 c.c.

Nel merito

In via principale

Respingere la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto

In via subordinata

Limitare la condanna della Società convenuta secondo il giusto ed il provato, riducendo in ogni caso, il risarcimento spettante all'attore in applicazione del disposto dell'art. 1915. Co. 2 c.c.

In ogni caso

Con il pieno favore di spese e competenze del giudizio, oltre maggiorazione di legge, oltre iva e cpa ed oltre le spese di ctu e ctp

In via istruttoria

Non ammettere i capitoli di prova dedotti da parte attrice nell'atto di citazione, né l'interrogatorio formale del convenuto C. Remus, per i motivi di cui in narrativa.

Disporre ctu diretta ad accertare la compatibilità dei danni subiti dall'autoveicolo Audi A4 tg BB000BB, e dall'autovettura Mercedes, tg AA000AA, con la dinamica dell'occorso riferita

nell'atto di citazione e riportata nel modulo CAI, nonché, qualora venga accertata la riconducibilità causale dei pregiudizi accertati sull' autovettura Audi A4 tg BB000BB, all'incidente stradale verificatosi il 6/12/2010, a determinare gli interventi riparativi e/o sostitutivi necessari ai fini della riduzione in pristino del mezzo e i relativi costi

RAGIONI DI DIRITTO E DI FATTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 21/4/2011 alla Alleanza Toro Ass.ni s.p.a. ed il 7/5/2011 al sig C. Remus, il sig. V. Silvano conveniva in giudizio i suddetti destinatari dell'atto chiedendo il risarcimento dei danni patiti a seguito di incidente stradale verificatosi il 6/12/2010.

Asseriva l'attore: che in tale data percorreva in Quinto Vercellese la V. Roma con la sua Audi A4 targata BB000BB assicurata per la R.C.A. presso la Axa Assicurazioni; che all'incrocio con la v. Matteotti, la Mercedes targata AA000AA condotta dal sig. C. Ion ma di proprietà del sig. C. Remus ed assicurata per la RCA presso la Alleanza Toro Assicurazioni s.p.a. si immetteva nella v. Roma senza concedere la dovuta precedenza alla sua Audi provocandogli danni per euro 6.000,00 come da fattura che veniva prodotta, danni dei quali chiedeva il risarcimento oltre al fermo tecnico; che aveva provveduto ad inoltrare richiesta di risarcimento all'Alleanza Toro Assicurazioni a sensi dell'art. 144 c.d.a. nonché degli articoli 2054 e 2055 con raccomandata datata 15/12/2010; che detta assicuratrice rifiutava ogni suo intervento invitandolo a rivolgersi all'assicuratrice del suo stesso veicolo a sensi dell'art. 149 c.d.a.; che ritenendo l'azione diretta contro il proprio assicuratore una semplice facoltà concessa dalla legge intendeva far valere l'azione tradizionale invocando la responsabilità dell'autore del fatto ed agendo quindi contro di esso e la sua assicuratrice.

All'udienza del 19/9/2011 si costituiva in giudizio l'Axa Assicurazioni s.p.a. asserendo di agire in proprio ed in qualità di mandataria dell'Alleanza Toro in forza di procura che produceva; nessuno compariva per il C. Remus per cui, verificata la presenza delle condizioni di legge, ne veniva dichiarata la contumacia. Il procuratore dell'attore dichiarava di non accettare il contraddittorio con l'intervenuta Axa della quale chiedeva anzi l'estromissione, eccependo la sua carenza di legittimazione passiva e comunque la carenza di un suo interesse ad agire nel presente giudizio, mentre il procuratore dell'Axa contestava tali affermazioni opponendosi alla richiesta estromissione della stessa.

Il G.d.P. preso atto delle opposte argomentazioni e della necessità di preliminarmente decidere sulla richiesta di estromissione dell'intervenuta Axa invitava le parti a precisare le conclusioni su tale questione rinviando a tal fine il giudizio all'udienza del 28/10/2011 alla quale le parti a tanto provvedevano come da rispettivi scritti difensivi ed il G.d.P. tratteneva la causa a sentenza.

Prima di decidere in ordine alle argomentazioni svolte dalla difesa dell'intervenuta Axa Assicurazioni s.p.a. per dimostrare la legittimità del suo intervento ed a quelle opposte in contestazione dalla difesa attorea, occorre prendere in esame l'eccezione di improponibilità della domanda attorea formulata dalla stessa Axa Assicurazioni s.p.a. dato il suo carattere dirimente ed anche la richiesta da essa formulata di applicazione dell'art. 1915 c.c. nei confronti dell'attore per non aver a suo dire esso attore provveduto ad inoltrare regolare denuncia di sinistro come previsto dall'art. 143 c.d.a.

L'eccezione di improponibilità della domanda è basata su una lamentata inosservanza del comma 2 dell'art. 145 c.d.a. sostenendosi che l'attore avrebbe dovuto inoltrare richiesta di risarcimento alla propria assicuratrice con lettera inviata per conoscenza anche all'assicuratore del responsabile, mentre nel caso di specie esiste solo una lettera ricevuta dall'Alleanza Toro s.p.a. il 22/12/2010. Si vorrebbe in sostanza che nella fase stragiudiziale il danneggiato si rivolga obbligatoriamente ed esclusivamente alla propria assicuratrice inviando una raccomandata con le modalità del comma 2

